



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 giugno 2026 n.79

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 9 giugno 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.120 “RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche)

1. La lettera a), comma 1, dell'articolo 3 della Legge 2 agosto 2019 n.120, è così modificata:
“a) emana regolamenti, direttive, lettere di informativa marittima e circolari;”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 29 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Il secondo periodo dopo la lettera d *bis*), del comma 1, dell'articolo 29 della Legge n.120/2019, è così modificato:
“Nel caso di cui alla lettera c) il proprietario deve presentare domanda di cancellazione unitamente alla lettera di presa in carico dell'unità da parte del cantiere di demolizione;”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 71 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 7 *bis*, dell'articolo 71 della Legge n.120/2019, è così modificata:
“c) scarico di sostanze inquinanti in mare o nell'aria in violazione delle disposizioni di cui al Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, concluso a Londra il 17 febbraio 1978 ed in violazione delle disposizioni dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL. In questo caso la sanzione si applica anche al Comandante della nave ed ai membri dell'equipaggio responsabili della violazione;”.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 72 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. L'articolo 72 della Legge n.120/2019 e successive modifiche, è così sostituito:

**“Art. 72
(Sanzioni penali)**

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge, le direttive o i regolamenti emanati ai sensi della stessa è soggetto alle sanzioni penali di seguito definite.
2. Chiunque contraffà o altera i certificati la cui emissione è prevista dalla presente legge, o utilizza certificati contraffatti o alterati, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa.
3. In caso di abbandono della nave che determini pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave, il componente dell'equipaggio è punito con la pena della prigionia di secondo grado.
4. In caso di inottemperanza ad un ordine del superiore gerarchico da parte del componente dell'equipaggio, tale da mettere in pericolo la vita delle persone imbarcate o la sicurezza della nave, si applica la pena della prigionia di secondo grado.
5. È vietato al comandante di abbandonare la nave sino a che vi siano persone a bordo. In caso di violazione della presente norma, il comandante è punito con la pena della prigionia di secondo grado ovvero, qualora abbandoni la nave in occasione di naufragio, sommersione od incendio, ovvero l'abbandono determini tali conseguenze, con la pena della prigionia di quarto grado. Nel caso in cui sia un componente dell'equipaggio ad abbandonare la nave in dette circostanze, si applica la pena della prigionia di primo grado.
6. Il mancato espletamento, senza giustificato motivo, delle mansioni di bordo da parte del componente dell'equipaggio, comporta l'applicazione della pena della prigionia di primo grado. Qualora da ciò derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione, si applica la pena della prigionia di secondo grado.
7. Chiunque pone in pericolo la sicurezza della navigazione è punito con la pena della prigionia di secondo grado. Qualora da ciò consegua naufragio, sommersione od incendio, si applica la pena della prigionia di quarto grado.
8. Il comandante o il componente dell'equipaggio che depreda un'altra nave ovvero, a tale fine, commette atti di violenza su persone è punito con la pena della prigionia di sesto grado.
9. Il comandante o l'ufficiale che trasporta a bordo della nave, ospita o cede a terzi uno o più immigranti non muniti di regolari documenti che consentano la legittima immigrazione in paesi terzi, ovvero comunque ne agevola l'immigrazione clandestina, è punito con la pena della prigionia di sesto grado.
10. Il comandante della nave che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con la pena della prigionia di terzo grado.
11. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave un falso numero di immatricolazione, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.
12. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su una nave la bandiera di San Marino, è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.
13. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili navi ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se il fatto è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave si applica la

prigionia di quarto grado.

14. Il componente dell'equipaggio che falsifica titoli abilitativi o altri documenti rilasciati o approvati dall'Autorità è punito con la prigionia di primo grado.

15. Il secondo comma, dell'articolo 5 del Codice Penale è così modificato:

“2. Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.”.

16. Chiunque mediante violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di una nave o all'esercizio del controllo su di essa, è punito con la prigionia di quinto grado.

17. Si applica la prigionia di sesto grado se l'autore consegue l'intento della fattispecie di cui al comma 16.

18. È punito con la prigionia di sesto grado chiunque:

- a) compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di una nave, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della nave;
- b) distrugge o danneggia gravemente il carico di una nave o una nave in modo da renderla inidonea alla navigazione o da comprometterne la sicurezza di navigazione;
- c) colloca su una nave un dispositivo o una sostanza idonei a distruggerla o danneggiarla in modo da renderla inidonea alla navigazione o tali da comprometterne la sicurezza della navigazione o tali da distruggere o a causare danni al suo carico;
- d) distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera il funzionamento, così da compromettere la sicurezza della nave;
- e) comunica intenzionalmente false informazioni e compromette di conseguenza la sicurezza di una nave in navigazione.

19. Le pene previste al comma 18 sono aumentate di un grado qualora i fatti siano commessi su una nave in navigazione o in servizio.

20. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dal presente articolo, cagiona la morte di una persona è punito con la prigionia di ottavo grado.

21. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dal presente articolo, cagiona lesioni personali è punito con la prigionia di settimo grado.

22. Chiunque minaccia di commettere una qualunque delle condotte previste al comma 18, lettere a), b), e d), in modo tale da compromettere la sicurezza della navigazione, è punito con la prigionia di quinto grado.”.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 76-quinquies della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 76-quinquies della Legge n.120/2019 e successive modifiche, è introdotta la seguente lettera d bis):

“d bis) se i titoli professionali di cui alla lettera d) risultano essere di livello superiore rispetto alle lettere b) e c), possono essere considerati, dall'Autorità, idonei ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo di Comandante ovvero Ufficiale di navigazione di unità da diporto impiegate ad uso commerciale, di stazza lorda inferiore a 200 GT, in navigazione costiera fino a 60 miglia da un luogo di rifugio; in aggiunta, è necessario aver maturato dodici mesi di navigazione, in qualità di Comandante a bordo di Yacht commerciali, oppure a bordo di unità mercantili in qualità di ufficiale di navigazione.”.

2. L'alinea del comma 2, dell'articolo 76-quinquies della Legge n.120/2019 è così modificata:

“2. Il personale interessato ad ottenere il suddetto Certificato di Competenza (CoC), deve aver frequentato un percorso di studio che sia in conformità al programma stabilito nella parte A-II/3 del Codice relativo alla Convenzione STCW, oltre ai seguenti corsi formativi, previsti dal capitolo II e VI del Codice STCW, presso centri di

addestramento riconosciuti dall'Autorità:".

3. Dopo il numero 7), della lettera a), del comma 2, dell'articolo 76-*quinquies* della Legge n.120/2019 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti numeri 7 *bis*) e 7 *ter*):

"7 *bis*) Radar;

7 *ter*) Corso per il conseguimento del certificato d'idoneità in qualità di marittimo abilitato alla gestione e conduzione dei mezzi di salvataggio.".

4. Dopo il numero 8), della lettera b), del comma 2, dell'articolo 76-*quinquies* della Legge n.120/2019 e successive modifiche è aggiunto il seguente numero 8 *bis*):

"8 *bis*) Corso per il conseguimento del certificato di idoneità in qualità di marittimo abilitato alla gestione e conduzione dei mezzi di salvataggio.".

Art. 6

(Introduzione del TITOLO XII-ter alla Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Dopo il Titolo XII-*bis* della Legge n.120/2019 e successive modifiche è introdotto il seguente TITOLO XII-*ter*:

"Titolo XII-ter

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CONNESSI FUNZIONALMENTE OD OPERATIVAMENTE CON L'AUTORITÀ MARITTIMA

Art. 76-decies

(Denominazione e segni distintivi degli operatori economici connessi al settore marittimo)

1. È fatto divieto agli operatori economici operanti sul territorio sammarinese, connessi funzionalmente o operativamente con l'Autorità Marittima, l'utilizzo quale propria denominazione, marchio, insegna, nome commerciale, dominio internet o qualunque altro segno distintivo di tutti quegli elementi che, a causa del modo e del contesto in cui vengono utilizzati in relazione al settore marittimo, possano essere analoghe, confondibili, trarre in inganno o comunque alterare le normali dinamiche di libero mercato e il procacciamento di clientela o comunque siano tali da ledere un diritto altrui o dell'Autorità stessa e della sua attività pubblica.

2. Rientrano nella denominazione e nei segni distintivi di cui al comma 1 anche le espressioni riportanti, in qualunque lingua riconosciuta:

a) le marche di registrazione sammarinesi per le navi (SMR-T7-268).

b) l'utilizzo dei termini:

1) Autorità Marittima;

2) Registro Navale;

3) agente rappresentante o residente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 24, comma 1, lettera d);

4) Amministrazione Marittima;

5) Bandiera.

3. Il divieto di cui al presente articolo non si applica ai soggetti che operano in forza di specifici accordi, concessioni o autorizzazioni rilasciate dallo Stato ovvero dall'Autorità Marittima, approvati mediante delibera del Congresso di Stato.

Art. 76-undecies

(Vigilanza)

1. Le Forze dell'Ordine vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 76-*decies*.

2. In caso di accertata violazione, le Forze dell'Ordine procedono alla constatazione del fatto

mediante processo verbale e ne danno comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai fini della comminazione delle sanzioni previste all'articolo 76-*duodecies*.

3. Copia del verbale di cui al comma 2 è trasmessa per conoscenza all'Autorità Marittima.

Art. 76-*duodecies*
(Sanzioni amministrative)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 76-*decies* è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 (duemila/00) a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Unitamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa si può disporre altresì la modifica della denominazione dell'operatore economico, la cessazione dell'uso di tutti i segni distintivi ritenuti illegittimi, dei marchi e dei contenuti promozionali ai sensi del presente Titolo a spese del contravventore.”.

Art. 7
(Modifica dell'articolo 80 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. La lettera m), del comma 1, dell'articolo 80 della Legge n.120/2019 e successive modifiche, è così modificata:

“m) Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) conclusa a Londra il 2 novembre 1973 e relativo Protocollo del 1978, unitamente ai relativi Annessi;”.

Art. 8
(Norme finali)

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 76-*decies*, comma 1 della Legge n.120/2019 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal medesimo articolo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

2. Vista la dichiarazione di decadenza in data 28 maggio 2026 del Decreto Delegato 27 febbraio 2026 n.31, sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 giugno 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi